
Allegato 3

Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai Piani di Azione e alla sintesi non tecnica per la consultazione del pubblico (D.Lgs. 194/2005)

Novembre 2023

Autori

ISPRA – DG-SINA

Dott. Carlo Cipolloni

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Ing. Laura Petrone

Ing. Fabrizio Santini

INDICE

Introduzione	4
1. Illustrazione della documentazione	6
1.1. Reporting Mechanism	6
1.2. Il Piano di Azione	6
1.3. La sintesi non tecnica	7
1.4. Zone silenziose	7
2. Strati informativi per le aree dei Piani di Azione	8
2.1. Procedura di aggiornamento del Piano di Azione	9
3. Struttura della sintesi non tecnica	10
3.1. Premessa	11
3.2. Generalità e sorgenti considerate	11
3.3. Autorità competente	12
3.4. Contesto normativo.....	12
3.5. Valori limite	12
3.6. Sintesi dei risultati della mappatura acustica	13
3.7. Stima numero di persone esposte al rumore	13
3.8. Effetti nocivi del rumore ambientale sulla salute.....	14
3.9. Resoconto delle consultazioni pubbliche	14
3.10. Misure di mitigazione del rumore	15
3.11. Informazioni di carattere finanziario	15
3.12. Valutazione dei risultati del Piano di Azione	15
3.13. Valutazione riduzione numero delle persone esposte	15
4. Organizzazione della documentazione	16

Introduzione

I piani di azione, destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti compresa, se necessario, la sua riduzione, devono essere redatti dai gestori delle infrastrutture principali dei trasporti e dalle autorità competenti per gli agglomerati in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (e sue modifiche apportate dal D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42) "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e alla documentazione pubblicata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente:

- "Environmental Noise Directive - Data model documentation";
- "Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF7_10 Noise action plan: Quiet Area";
- "Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF7_10 Noise action plan: Agglomeration";
- "Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF7_10 Noise action plan: Major Airport";
- "Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF7_10 Noise action plan: Major Railway";
- "Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF7_10 Noise action plan: Major Road".

Il D. Lgs. 194/2005 individua per le zone silenziose due diverse tipologie (art.2, comma 1, lettere aa) e bb)):

- in agglomerato;
- in aperta campagna.

Per zona silenziosa in agglomerato, si intende un'area, delimitata dall'Autorità Competente, nella quale L_{den} , o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite.

Invece, per zona silenziosa in aperta campagna si intende un'area esterna all'agglomerato che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative. E' definita dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale o, qualora la zona ricada nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime.

I criteri di individuazione e di gestione delle zone silenziose sono riportati nel decreto del Direttore generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022 «Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10 -bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194».

In Figura 1, viene mostrata la procedura di sottomissione della documentazione alla Commissione Europea mediante il portale ReportNet 3.0.




Figura 1 - Procedura di sottomissione DF7_10 [EEA]

Il presente documento:

- illustra la documentazione che deve essere predisposta e consegnata per gli adempimenti del D. Lgs. 194/2005 in recepimento della direttiva 2002/49/CE;
- suggerisce i contenuti minimi e la struttura delle relazioni di sintesi illustrative, non tecniche, di facile consultazione per il pubblico allegate ai Piani di Azione, di cui all'allegato 5, punto 4, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

1. Illustrazione della documentazione

La documentazione da trasmettere alla Commissione europea, in merito ai Piani di Azione e zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna, è composta da quattro tipologie di informazioni:

- Reporting Mechanism;
- Piano di Azione con strati informativi;
- Report di sintesi;
- Zone silenziose.

1.1. Reporting Mechanism

Ai fini del **Reporting Mechanism** per il Piano di Azione, è necessario redigere e trasmettere, rispettivamente, i seguenti file Excel relativi agli agglomerati, agli aeroporti principali, alle infrastrutture ferroviarie e stradali principali:

- “Noise action plan for agglomeration (DF7_10)”;
- “Noise action plan for major airport (DF7_10)”;
- “Noise action plan for major railway (DF7_10)”;
- “Noise action plan for major road (DF7_10)”.

Si rimanda alla seguente pagina web della rete Eionet nella quale è possibile reperire i templates:

https://www.eionet.europa.eu/reportnet/docs/noise/templates/df7_10.

Per la compilazione, è necessario attenersi alle specifiche linee guida (consultabili al link [guidelines](#)) in cui sono descritte tutte le informazioni richieste per tale Data Flow.

1.2. Il Piano di Azione

Il **Piano di Azione** deve essere redatto in conformità a quanto indicato nell'art. 4 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, e sue successive modifiche, e ai requisiti minimi stabiliti dall'allegato 5 dello stesso decreto. Inoltre, deve essere corredato dagli strati informativi relativi alla notifica dei Piani di Azione e delle Zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna.

Inoltre, per ogni Piano, l'*identificatore univoco* definisce la corrispondente entità specifica (ossia zona silenziosa, agglomerato, aeroporto, asse principale ferroviario o stradale) ed è determinato secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 7 dell'Allegato 1 “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi ai Piani di Azione e Zone silenziose in*

agglomerato e in aperta campagna (D.Lgs. 194/2005), che recepisce tra l'altro le indicazioni contenute in "Creating unique thematic identifiers for the END data model" (EEA).

Nell'Allegato 1 viene descritta la metodologia di elaborazione degli identificatori univoci relativi alla specifica tipologia di Piano di Azione, in accordo con quanto notificato nei Data Flow DF1_5 e mappato nei Data Flow DF4_8.

1.3. La sintesi non tecnica

La **sintesi non tecnica** del Piano di Azione deve:

- essere di facile consultazione per il pubblico, come indicato nell'allegato 5, punto 4, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
- contemplare tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5;
- non superare le 10 cartelle, come indicato ai punti 1.8 e 2.8 dell'allegato 6 al decreto stesso.

1.4. Zone silenziose

Le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia e dalla biofonia, che non risentono o risentono in misura non significativa dei suoni tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici e che sono caratterizzate dalla predominanza di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di buona qualità acustica. La presenza delle zone silenziose garantisce l'instaurarsi di un ambiente rigenerativo, a tutela della salute umana e della qualità della vita, salvaguardando altresì la biodiversità, gli ecosistemi e i paesaggi sonori.

2. Strati informativi per le aree dei Piani di Azione

La documentazione sopra individuata, da redigere e trasmettere al Ministero dell'ambiente per il successivo inoltro alla Commissione Europea, deve essere predisposta nel rispetto delle tempistiche stabilite dagli articoli 4 e 7 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, sintetizzate nella Figura 2 e Figura 3.




Figura 2 – DF7_10 – Scadenze per gestori e autorità competenti per gli agglomerati




Figura 3 - DF7_10 – Scadenza comunicazioni alla Commissione europea

2.1. Procedura di aggiornamento del Piano di Azione

I Piani di Azione devono essere aggiornati ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente, così come indicato nell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

Per i Piani di Azione, contrariamente a quanto previsto per l'aggiornamento delle mappature e mappe acustiche strategiche, la riconferma di quanto trasmesso per la fase di adempimento precedente implica comunque l'attivazione dell'intero iter di redazione con una nuova consultazione, approvazione e adozione, anche qualora non ci siano modifiche sostanziali nei contenuti dello stesso.

Per queste fasi, i gestori delle principali infrastrutture di trasporto e le autorità competenti degli agglomerati:

- redigono la proposta di aggiornamento del Piano, da sottoporre al pubblico, in ottemperanza al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194. Qualora il Piano non presenti differenze rispetto a quello precedente e venga quindi riproposto occorre:
 - considerare i risultati immutati delle mappature e le loro cause;
 - illustrare le motivazioni della mancata necessità di aggiornamento del Piano;
 - inserire le considerazioni sugli interventi previsti nel precedente Piano e non attuati, spiegando le motivazioni che hanno portato al mancato adempimento di tali azioni previste, e illustrare la riprogrammazione degli stessi nel nuovo Piano di Azione;
- pubblicano la proposta di Piano per la consultazione del pubblico;
- danno evidenza della avvenuta pubblicazione della proposta di Piano e danno la possibilità al pubblico di partecipare tramite la trasmissione di osservazioni, pareri e memorie in forma scritta;
- recepiscono le osservazioni, i pareri e le memorie in forma scritta pervenute da parte dei cittadini che saranno prese in considerazione nella stesura del Piano di Azione finale;
- adottano la versione finale del Piano;
- rendono disponibile e divulgano al pubblico (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, art. 8, comma 2) la versione adottata del Piano di Azione;
- trasmettono tutta la documentazione al Ministero dell'Ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione europea.

3. Struttura della sintesi non tecnica

La sintesi non tecnica allegata al Piano di Azione è predisposta facendo riferimento alla seguente normativa comunitaria e nazionale:

- Allegato 5, punto 1 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 *“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”*;
- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1967 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2021 che istituisce *“l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- DIRETTIVA (UE) 2020/367 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2020 che modifica *“l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale”*;

Il documento inoltre deve contenere le seguenti sezioni:

- descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
- autorità competente;
- contesto normativo;
- valori limite in vigore ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
- sintesi dei risultati della mappatura acustica;
- valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;
- effetti nocivi del rumore ambientale sulla salute;
- resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
- misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;
- interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;
- strategia di lungo termine;
- informazioni di carattere finanziario;
- disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del Piano di Azione;
- numero di persone esposte che beneficiano della riduzione del rumore.

Il linguaggio deve essere non tecnico e di facile consultazione per il pubblico. Il documento deve essere costituito al massimo da 10 cartelle (pagine), come richiesto dall'allegato 6, ai punti 1.8 e 2.8 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

Pertanto, è consigliato prevedere una struttura schematica organizzata in sezioni, illustrando in forma sintetica i contenuti del Piano di Azione, rimandando a quest'ultimo per un approfondimento puntuale dei diversi aspetti.

Nei paragrafi successivi sono indicati i titoli e i contenuti delle sezioni da prevedere nella sintesi non tecnica.

3.1. Premessa

La sezione fornisce una sintesi delle principali informazioni relative al Piano di Azione, quali durata ed entrata in vigore, obiettivi e finalità del Piano, ecc., nonché una breve descrizione dell'iter che ha portato alla definizione del Piano stesso.

3.2. Generalità e sorgenti considerate

La sezione contiene la descrizione degli agglomerati e delle infrastrutture stradali, ferroviarie o aeroportuali oggetto di mappatura acustica e di Piano di Azione, in particolare:

- **Agglomerati:** devono essere riportate informazioni relative ai comuni che lo compongono, superficie in km², numero di abitanti, recettori coinvolti, aree abitate distinte dagli agglomerati, ecc.;
- **Infrastrutture stradali:** devono essere riportate informazioni relative a lunghezze dei tratti stradali, numero e larghezza delle corsie, svincoli e caselli autostradali, dati sui flussi di traffico (transiti annui diurni, serali, notturni), nonché una caratterizzazione dell'area circostante l'infrastruttura (comuni interessati, numero di abitanti, aree urbanizzate, recettori coinvolti, ecc.);
- **Infrastrutture ferroviarie:** devono essere riportate informazioni relative a lunghezze delle tratte, stazioni, flussi di traffico (transiti annui diurni, serali, notturni), nonché una caratterizzazione dell'area circostante l'infrastruttura (comuni interessati, numero di abitanti, aree urbanizzate, recettori coinvolti, ecc.);
- **Infrastrutture aeroportuali:** devono essere fornite informazioni generali sull'aeroporto (dimensioni sedime aeroportuale, numero di piste, dimensioni delle piste, ecc.), sui traffici aerei, nonché una caratterizzazione dell'area circostante (comuni interessati, numero di abitanti, aree urbanizzate, recettori coinvolti, ecc.).

Tutte le descrizioni possono essere integrate anche attraverso immagini che forniscano la localizzazione di agglomerati o infrastrutture.

Nella descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali o ferroviari principali o degli aeroporti principali è fondamentale riportare sempre i **codici identificativi univoci** delle entità (vedi Allegato1)

a cui si fa riferimento in modo tale da garantire la tracciabilità delle informazioni per ciascun Piano di Azione.

L'elenco dei codici deve essere corrispondente a quanto dichiarato nei Data Flow di notifica DF1_5, nelle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche DF4_8 predisposti da ciascun gestore o autorità competente, sempre in conformità a quanto indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della commissione dell'11 novembre 2021 che uniforma l'archiviazione dati e lo scambio di informazioni a livello comunitario.

Nel caso di agglomerati o aeroporti è sufficiente riportare il codice univoco attribuitogli, mentre nel caso di infrastrutture stradali e ferroviarie è opportuno riportare l'elenco degli assi, individuati dai rispettivi codici identificativi, interessati dal Piano.

3.3. Autorità competente

La sezione definisce l'autorità competente per la predisposizione del Piano di Azione relativamente all'agglomerato o alle infrastrutture principali di trasporto interessate. Possono essere fornite informazioni dell'Autorità competente, quali la sede dell'ente competente nonché eventuali nominativi di riferimento e relativi contatti.

3.4. Contesto normativo

La sezione riporta tutti i riferimenti normativi attinenti alla predisposizione del Piano di Azione.

3.5. Valori limite

La sezione fornisce una sintesi dei descrittori acustici (Lden ed Lnight) utilizzati per la redazione delle mappature acustiche come richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, così definiti:

- Lden: livello continuo equivalente a lungo termine ponderato "A", determinato dall'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;
- Lnight: livello continuo equivalente a lungo termine ponderato "A", determinato dall'insieme dei periodi notturni (ore 22.00 - 06.00) di un anno solare.

Inoltre, dal momento che la definizione dei valori limite in termini degli indicatori Lden ed Lnight è demandata a specifici decreti ad oggi non ancora emanati e che, fino all'emanazione degli stessi, il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.194 stabilisce che siano utilizzati gli indicatori ed i valori limite della normativa nazionale vigente (determinati ai sensi della legge n. 447/95 e decreti attuativi), in questa sezione devono essere indicati i valori limite relativi ai descrittori acustici:

- LAeq diurno: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A per il periodo di riferimento diurno (dalle ore 06.00 alle 22.00);
- LAeq notturno: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A per il periodo di riferimento notturno (dalle ore 22.00 alle 06.00);
- LVA: livello di valutazione del rumore aeroportuale.

3.6. Sintesi dei risultati della mappatura acustica

La sezione riporta una sintesi dei risultati delle mappature acustiche, con riferimento ai valori dei descrittori acustici individuati (Lden ed Lnight) e al numero stimato di persone esposte ai seguenti intervalli:

Parametro	Intervallo – dB(A)
Lden	55-59
	60-64
	65-69
	70-74
	>75
Lnight	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	>70

3.7. Stima numero di persone esposte al rumore

La sezione descrive le valutazioni svolte per pervenire alla stima del numero di persone esposte al rumore e l'individuazione delle aree critiche con riferimento ai limiti di legge previsti dalla normativa nazionale. Va inoltre specificato se la valutazione del numero di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare (situazioni di criticità causate dal superamento dei limiti acustici di legge) siano state eseguite tenendo conto di eventuali mitigazioni acustiche.

3.8. Effetti nocivi del rumore ambientale sulla salute

Ai sensi dell'Allegato III della direttiva 2002/49/CE, è necessaria la determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale poiché alcune relazioni dell'OMS evidenziano effetti sulla salute di diversa entità e di diversa natura in relazione al rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili. In particolare, sono stati individuati i seguenti effetti nocivi: cardiopatia ischemica, ictus, ipertensione, diabete e altri disturbi metabolici, declino cognitivo dei bambini, declino della salute e del benessere mentale, disabilità uditiva, acufene, complicazioni alla nascita.

A tal fine si richiede di riportare i risultati di sintesi, analitici e non, relativi alla determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale secondo quanto indicato nell'Allegato III.

3.9. Resoconto delle consultazioni pubbliche

La sezione riporta una sintesi dell'iter svolto ai fini dell'informazione al pubblico riguardo al Piano di Azione, delle modalità di accesso da parte del pubblico a tali informazioni (per esempio attraverso siti/pagine web dedicati) e delle eventuali osservazioni pervenute.

Tale consultazione è prevista dall'art. 8, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, secondo modalità a discrezione dell'autorità competente, che devono tuttavia rispettare i requisiti riportati agli articoli 8 e 9 della Direttiva 2002/49/CE.

Al riguardo la sintesi non tecnica deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- modalità di pubblicazione della proposta di Piano;
- modalità di notifica al pubblico dell'avvenuta pubblicazione;
- l'intervallo di tempo in cui la proposta di Piano è stata a disposizione del pubblico per le osservazioni (minimo 45 giorni come previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194);
- modalità di rappresentazione delle istanze del pubblico;
- numero di osservazioni, pareri e memorie in forma scritta ricevute dai cittadini e quali sono state prese in considerazione ai fini dell'elaborazione della versione finale del Piano stesso;
- principali argomentazioni oggetto delle osservazioni;
- modifiche apportate dalle osservazioni nella stesura definitiva del Piano;
- modalità di consultazione del Piano di Azione adottato;
- data di adozione del Piano, a seguito della conclusione del processo di partecipazione del pubblico.

3.10. Misure di mitigazione del rumore

La sezione riporta una sintesi delle misure di mitigazione del rumore già in atto e di quelle in fase di predisposizione, illustrando anche le proposte contenute all'interno dei piani di risanamento acustico per le diverse sorgenti di rumore.

Inoltre, saranno descritti eventuali interventi previsti nei quinquenni successivi alla data di trasmissione dei DF7_10.

La sezione può riportare le azioni previste per la mitigazione dell'inquinamento acustico a lungo termine, con riferimento a piani, programmi e strumenti di cui s'intende avvalersi (es. adozione di piani di classificazione acustica comunali, utilizzo di strumenti di valutazione di impatto ambientale, monitoraggi, ecc.).

Se ritenuto necessario, è possibile rimandare ad eventuali allegati grafici.

3.11. Informazioni di carattere finanziario

La sezione riporta informazioni relative alle risorse stanziare o da stanziare per la realizzazione del Piano di Azione, l'analisi dei costi-benefici e dei costi-efficacia degli interventi previsti. Inoltre, è indicato il riferimento del soggetto responsabile.

3.12. Valutazione dei risultati del Piano di Azione

La sezione riporta le modalità utilizzate per la valutazione dei risultati attesi dal Piano di Azione, con riferimento, ad esempio, a campagne di monitoraggio, simulazioni modellistiche, ecc.

3.13. Valutazione riduzione numero delle persone esposte

La sezione riporta la stima del numero di persone che beneficeranno dell'attuazione del Piano di Azione ai fini della riduzione degli effetti nocivi del rumore ambientale.

4. Organizzazione della documentazione

Tutta la documentazione deve essere organizzata seguendo gli schemi riportati in Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Agglomerati




Figura 4 - Agglomerati – Organizzazione della documentazione

Infrastrutture ferroviarie




Figura 5 - Infrastrutture ferroviarie – Organizzazione della documentazione

Infrastrutture stradali




Figura 6 - Infrastrutture stradali – Organizzazione della documentazione

Aeroporti




Figura 7 - Aeroporti – Organizzazione della documentazione